



CITTÀ DI POGGIARDO

Provincia di Lecce

Via Aldo Moro, 1 - 73037 Poggiardo
Tel. 0836.909811 - Fax 0836.909863 - www.poggiardo.com
Codice Fiscale 83001790753 - P. IVA 01406030757

ORDINANZA N. 19/2018

Oggetto: RECINZIONE SUOLI.

IL SINDACO

RILEVATO che si rende necessario nel pubblico interesse, per l'igiene e il decoro urbano provvedere alla recinzione di tutti i terreni confinanti con il suolo pubblico, nell'ambito del centro edificato ed in prossimità dello stesso;

CONSIDERATO che nell'abitato urbano vi sono ancora terreni privi di una qualsiasi forma di recinzione;

RITENUTO di dover provvedere in conformità a quanto stabilito dall'art. 45 Parte Seconda del Regolamento Edilizio Tipo (RET), approvato con DGR n. 2250 del 21/12/2017, pubblicato sul BURP n. 6 - suppl. del 11/01/2018;

VISTO l'art. 50 del D. lgs. 18 agosto 2000, n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali e s.m.i.;

VISTA la legge 24/11/1981, n. 689 e s.m.i.;

ORDINA

A tutti i proprietari dei terreni confinanti con il suolo pubblico, facente parte del centro edificato ed in prossimità dello stesso, di recintare opportunamente il proprio fondo.

La recinzione deve essere fatta in conformità al predetto art. 45 del RET che al 1° e 2° comma recita:

"le recinzioni delle aree scoperte e di quelle di pertinenza degli edifici devono essere di norma realizzate con struttura metallica su basamento in muratura ed essere informate a semplicità. Le stesse devono armonizzarsi con il contesto edificatorio circostante. Tutte le recinzioni da eseguirsi nel Comune, sia nella parte abitata che nella parte rurale, devono conformarsi a tipi ammissibili per struttura, dimensioni e materiali in coerenza a esigenze di unificazione e tutela ambientale".

E' comunque, assolutamente vietato di effettuare le recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti.

E' fatto obbligo di provvedere in conseguenza, in conformità al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., entro trenta (30) giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.


In caso di inosservanza alla presente ordinanza, ai proprietari dei terreni o agli altri titolari di diritti reali, si applicherà la sanzione amministrativa prevista dall'art. 7-bis del D. lgs. 18 agosto 2000, n° 267, determinata discrezionalmente da € 250,00 fino al massimo di € 500,00, con le modalità della legge 24/11/1981, n. 689 e s.m.i.

Il Comando di Polizia Locale e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione e dell'esatta osservanza della presente ordinanza.

Ai sensi degli artt.3, quarto comma e 5, terzo comma, della legge 07.08.1990, n.241, responsabile del procedimento è il Capo Settore Tecnico del Comune, Arch. Lucio Ricciardi.

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce, (legge 6 dicembre 1971, n.1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della repubblica (D.P.R. 24.11.1971 n.1199)

Dalla Residenza Municipale, li 29 MAG. 2018



IL SINDACO

(Dott. Giuseppe Colafati)